



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GAMBARO ANTONIO

Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con il proprio ricorso all'ABF la ricorrente ha ricordato che già con reclamo del 16/01/2014, inviato per tramite del procuratore al tempo incaricato, richiamando una precedente raccomandata inviata in data 25/11/2013, aveva richiamato l'impegno assunto da impresa X "*nell'atto di compravendita della [...]*" con scadenza il 14.01.2014, garantito dalla "*fideiussione n. xxxx e sua appendice*", contraente l'impresa X e beneficiario la ricorrente – indicato in oggetto della missiva – risultava "*completamente disatteso*", poiché la società contraente non ha "*provveduto ad alcunché*".

In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva l'escussione della fideiussione oggetto di controversia per il totale dell'importo garantito, pari a Euro 35.000.

Rimasto il reclamo privo di riscontro, parte ricorrente presentava istanza all'ABF affermando quanto segue:

- Di aver sottoscritto, con l'intermediario convenuto, un contratto di fideiussione a garanzia dei "*lavori di sistemazione dei problemi di infiltrazione presenti nel seminterrato*", operati da impresa edile X;
- Tale società edile X non avrebbe ottemperato agli obblighi assunti;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il periodo entro il quale i lavori di ristrutturazione dovevano essere eseguiti sarebbe trascorso;
- Per i motivi di cui alinea precedenti, con raccomandata A/R ritirata in data 22/01/2014, parte resistente riceveva la richiesta di escussione della fideiussione da parte dell'istante, non fornendo però alcun riscontro.

Pertanto, la parte ricorrente ha presentato il ricorso per sollecitare il *“pagamento immediato della somma garantita [pari a Euro 35.000,00]”*.

Attesa la mancata produzione delle controdeduzioni entro il termine previsto dalla procedura, la Segreteria Tecnica ha sollecitato la presentazione delle stesse con messaggio di posta elettronica del 28.04.2014, inoltrato agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione della copia della fideiussione allegata da parte ricorrente. Il recapito della e-mail ad un indirizzo dei tre indicati in intestazione non è andato a buon fine.

## DIRITTO

Il Collegio anzitutto non può esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.

È noto, infatti, che le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (provvedimento del 12.12.2011) espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che *“Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4”*, il quale ultimo sancisce che possa essere resa *“... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1”*.

Ora, come già si è avuto occasione di sottolineare in altri casi (Decisione n. 960/11), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la *“ricostruzione”*, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Pur in assenza di qualsiasi cooperazione dell'intermediario resistente nella procedura in essere, non pare possa revocarsi in dubbio una sua responsabilità derivante dall'obbligazione fideiussoria su di esso gravante. Pur non potendo il Collegio verificare il contenuto delle condizioni generali di contratto della fideiussione, si deve dare rilievo decisivo la circostanza della mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'intermediario: il fideiussore che pretenda di liberarsi della propria obbligazione di garanzia deve, infatti, provare il fatto che abbia generato tale effetto liberatorio e, nel presente procedimento, ciò non può dirsi in alcun modo avvenuto. Ne consegue necessariamente la conclusione dell'attuale vigenza ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria ed in questi limiti della fondatezza della relativa istanza formulata dalla ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della ricorrente alla riscossione della somma garantita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO